



Venerdì 14 Giugno 2019

## ***Esoneri (temporanei) dall'obbligo di invio dei corrispettivi telematici***

In vista dell'approssimarsi del **1° luglio 2019**, data a partire dalla quale scatta l'**obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** ([articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#)), è opportuno fare il punto della situazione sulle diverse fattispecie che consentono, almeno fino al prossimo **31 dicembre 2019**, di **evitare il nuovo adempimento** e di continuare ad applicare l'attuale certificazione con modalità cartacea.

In primo luogo, va ricordato che l'obbligo di memorizzazione ed invio telematico già a partire dal prossimo **1° luglio** riguarda "solamente" i **oggetti passivi Iva che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari ai fini Iva superiore ad euro 400.000**.

**N.B.:** In merito alle modalità di determinazione di tale soglia, la [risoluzione 47/E/2019](#) ha precisato che **si deve aver riguardo al volume d'affari complessivo del soggetto, e non solo alle operazioni certificate con scontrino o ricevuta fiscale**.

**Ciò significa che rientrano nell'obbligo di memorizzazione ed invio telematico già a partire dal prossimo 1° luglio anche quelle imprese "miste", ossia che effettuano sia operazioni certificate da fattura (ad esempio perché richiesta dal cliente o perché riguardanti attività di commercio all'ingrosso) sia operazioni certificate da corrispettivi (scontrino o ricevuta), anche laddove queste ultime non abbiano superato nel 2018 la soglia di euro 400.000.**

L'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#) demanda a **specifici decreti attuativi** l'individuazione dei soggetti che, in ragione della tipologia di attività esercitata, possono beneficiare di un **esonero (solo temporaneo)** dall'obbligo di memorizzazione ed invio dei corrispettivi telematici.

Il [D.M. 10.05.2019](#) contiene l'elenco delle fattispecie temporaneamente esonerate dall'obbligo in esame, stabilendo, in primo luogo, che sono esonerate tutte le **operazioni di cui all'articolo 2 D.P.R. 696/1996** (nel cui ambito rientrano ad esempio le **cessioni di tabacchi, di giornali e quotidiani periodici, di alcuni prodotti agricoli, ecc.**), nonché quelle rientranti nel [D.M. 13.02.2015](#) e nel successivo [D.M. 27.10.2015](#) (in tali decreti sono incluse rispettivamente i **servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, di gestione e rendicontazione del relativo pagamento**, ed i **servizi elettronici**, di telecomunicazione e teleradiodiffusione effettuati nei confronti di privati).

Le **operazioni comprese nelle disposizioni normative citate fruiranno già dell'esonero dalla**

**certificazione dei corrispettivi**, ragion per cui è stato ritenuto opportuno, in una prima fase, mantenere l'esonero già presente.

Il citato [D.M. 10.05.2019](#) ha poi individuato un'altra ipotesi di esonero, fino al **31.12.2019**, riguardante le operazioni collegate e connesse a quelle elencate, nonché per **quelle di commercio al dettaglio che sono effettuate in via marginale rispetto a quelle soggette all'obbligo di fatturazione**.

È evidente l'intento (condivisibile) di voler esonerare dall'obbligo in esame, almeno in un primo momento, le **operazioni al dettaglio "marginali" rispetto a quelle oggetto di fatturazione**.

Tuttavia, al fine di poter beneficiare dell'esonero, è **necessario che le operazioni al dettaglio non siano superiori all'1% del volume d'affari realizzato nel periodo d'imposta 2018**.

Gli **esoneri** in questione, di **carattere temporaneo**, comportano **l'assolvimento degli obblighi tradizionali** previsti per i corrispettivi: **documentazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale** (con riferimento alle operazioni marginali) ed **annotazione dei corrispettivi nel relativo registro**.

Si segnala, infine, che rientrano nell'esclusione dalla **memorizzazione ed invio telematico** le operazioni **effettuate a bordo di navi, aerei o treni** nell'ambito di un **trasporto internazionale** (ad esempio in occasione di una crociera), trattandosi generalmente di operazioni **carenti del requisito di territorialità**.

#### **Cessioni di benzina e gasolio e di beni tramite distributori automatici**

Restano ferme le disposizioni relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi delle cessioni:

- di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
- di beni o prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.

Fino al 31 dicembre 2019 gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati **limitatamente** alle operazioni, **diverse dalle cessioni di benzina o gasolio**, i cui **compensi o ricavi non superino l'1% del volume di affari 2018**. Per queste operazioni, quindi, bisogna continuare a emettere ricevuta o scontrino fiscale.